



COMUNE DI CAREMA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 38/2017

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE

IL SINDACO

VISTA la Determinazione N. 3247 del 09.10.2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte, trasmessa con nota Prot.n. 118284 cl.10.10.01 del 09.10.2017 - Ns. Prot.n.3527 del 10.10.2017, del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, attestante lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dalla data odierna, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n.353/2000 e L.R. n.21/2013;

La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi boschivi (A.I.B.), al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio;

CONSIDERATO che nel Comune di Carema esiste un'alta concentrazione boschiva e comunque di aree ad elevato rischio di incendio dovuto alla particolare siccità;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

ORDINA

In applicazione dell'art.11 comma 6 della L.R. n.21/2013:

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

In applicazione dell'art.14 della L.R.n.21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro;
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge 353/2000;
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

Il Nucleo Ambientale dell'Arma dei Carabinieri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Carema, 10.10.2017



IL SINDACO
Giovanni ALDIGHERI